



Federazione Sport Sordi Italia

Prot. n. 1331/FP

Roma, 14 aprile 2009

Raccomandata A.R.

anticipata via E.mail
gardo_86@hotmail.it
e fax 045/8904918

Gent.ma Sig.na
Denise Gardoni
Via Friuli n. 9
37100 Verona

Raccomandata A.R.

anticipata via E.mail
assrende@tiscali.it
e fax: 0984/37165

Egregio Signor
Michele Passarelli
Presidente
ASDS Rende
Via Cosenza, 38
87036 Rende (CS)

Raccomandata A.R.

anticipata via E.mail
gssreggioemilia@alice.it
e fax 0522/455560

Egregio Signor
Gianfranco Menozzi
Presidente
GSS Reggio Emilia
Via della Racchetta n. 3
42100 Reggio Emilia

OGGETTO: **Decisione G. U. tesseramento atleta Denise Gardoni**

Formuliamo la presente per trasmettere in allegato copia della decisione assunta dal Giudice Unico della FSSI, in data 8 aprile 2009, in merito al doppio tesseramento sottoscritto dall'atleta Denise Gardoni nella medesima stagione sportiva 2008/09, con le società ASDS Rende e GSS Reggio Emilia.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso alla Commissione Federale d'Appello, che dovrà essere motivato e presentato presso la Segreteria della FSSI entro i 20 giorni successivi dalla data di ricevimento del presente atto, unitamente alla ricevuta di versamento alla stessa FSSI della Tassa reclamo di € 300,00, pena l'inammissibilità dello stesso ricorso (ex art. 23 Regolamento di Giustizia Federale).

Cordiali saluti.

SEGRETARIO FEDERALE
Dott. Felice Pulici





Federazione Sport Sordi Italia

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 **(Tesseramenti)**

Il Giudice Unico,
esaminata la documentazione in atti:

- **rilevato** che l'atleta Denise GARDONI risulta aver sottoscritto un duplice tesseramento nella stagione sportiva 2008/09, una prima volta con la società ASSD Rende, in data 17 settembre 2008, e una seconda volta con la società GSS Reggio Emilia, in data 23 febbraio 2009;
- **ritenuto** che l'atleta in questione con le dichiarazioni al riguardo rese ha riconosciuto la propria sottoscrizione di tesseramento per le due suddette società, il che riveste indubbiamente natura confessoria;
- **ritenuto**, altresì, che l'atleta GARDONI con tale comportamento ha violato sia la norma di cui all'art. 17 del Regolamento Organico della FSSI: "*Divieti di tesseramenti duplici*" - così come modificata con Circolare pubblicata sul Sito della FSSI in data 5 novembre 2008 - sia i principi generali di cui all'art. 3, lett. a), del CAPO II del Regolamento di Giustizia Federale: "*violazione dei principi di lealtà e correttezza*";
- **constatata** l'impossibilità della stessa GARDONI di poter prendere parte alla convocazione voluta dalla FSSI dell'8 aprile 2009, inerente a chiarimenti circa la sua posizione di tesseramento, circostanza, questa, che impedisce al giudicante di pronunciarsi sulla base di elementi diversi da quelli documentali acquisiti in atti;
- **considerato** che sulla base della documentazione in atti, l'invocata richiesta da parte della GARDONI: "*...desidero essere lasciata nella mia piena serenità...*" non rileva rispetto al comportamento peraltro contraddittorio tenuto dalla medesima atleta;
- **considerato**, infine, che la sanzione massima di anni DUE, prevista dall'art. 5, lett. d) del Regolamento di Giustizia Federale per casi analoghi, può risultare eccessiva in considerazione della relativamente recente entrata in vigore della nuova norma di cui al surrichiamato art. 17 del medesimo Regolamento di Giustizia;

delibera

di irrogare nei confronti dell'atleta Denise GARDONI la sanzione della **sospensione** da tutte le attività previste dalla FSSI **fino al 30 marzo 2010** - ai sensi dell'art. 5, lett. d) del Regolamento di Giustizia Federale.

Roma, 8 aprile 2009

f.to IL GIUDICE UNICO

